

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1795

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati AVOLIO e CANESTRI

Presentata il 10 agosto 1969

Modifiche all'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, relativo al personale già appartenente alla carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche governative e delle sovrintendenze bibliografiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Poche considerazioni sono sufficienti per illustrare le ragioni che hanno reso necessaria la presentazione della presente proposta di legge: essa intende cancellare, sia pure con ritardo, una ingiustizia commessa ai danni del personale ausiliario delle biblioteche, per quanto concerne il riconoscimento della anzianità a favore dei vincitori (e degli idonei) dei concorsi effettuati in base alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Non esiste, infatti, a nostro parere, alcun valido motivo che possa giustificare la situazione assurda che si è venuta a determinare ai danni del personale ausiliario. Questi lavoratori, vincitori del concorso o idonei per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera esecutiva, sono gli unici rimasti esclusi dal godimento del beneficio dei due terzi dell'anzianità ai fini della progressione di carriera, beneficio già concesso, con l'applicazione della citata legge, al personale di tutte le altre categorie.

Giova ricordare, appunto, che questa posizione positiva è stata già assunta dalla pubblica amministrazione a favore del personale della « carriera esecutiva » transitato nella « carriera di concetto » e a favore del perso-

nale della « carriera di concetto » transitato nella « carriera direttiva ».

Si aprono, a questo punto, questioni di equanimità e di armonia di trattamento che non possono essere seriamente contestate. La proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame intende, appunto, ribadire il principio irrinunciabile della univocità del trattamento giuridico per tutte le categorie di dipendenti dello Stato, applicando anche a favore del personale già appartenente alla carriera ausiliaria delle biblioteche pubbliche governative, le medesime provvidenze già riconosciute al personale delle categorie superiori.

Si tratta, in sostanza, da una parte, di cancellare una inaccettabile e odiosa discriminazione e, dall'altra, di manifestare a non numerosi lavoratori — la cui maggioranza ha svolto già, in modo lodevole, le mansioni di qualifica superiore — il positivo, doveroso, concreto apprezzamento della pubblica amministrazione.

L'articolo 1 della proposta di legge precisa, appunto, questa esigenza, mentre l'articolo 2 indica la copertura dell'esiguo onere finanziario che l'applicazione della presente proposta di legge comporta per l'erario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai dipendenti, già appartenenti alla carriera ausiliaria, delle biblioteche pubbliche governative e delle sovrintendenze bibliografiche — risultati vincitori o idonei al concorso per esame speciale, a norma dell'articolo 40 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264 — il servizio prestato nella carriera di provenienza viene valutato, ai fini della progressione di carriera, nella misura di due terzi, senza alcuna limitazione di durata.

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è coperto con una aliquota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1969 concernente miglioramenti economici ai pubblici dipendenti.